

posticipate, comprensive del capitale e degli interessi alla ragione annua del 7% ammontanti ciascuna a L.50.615,50.-

In seguito alla sopravvenuta morosità dell'Istituto Case popolari di Cosenza e dopo lunghe e laboriose trattative per la sistemazione del debito arretrato dell'Ente medesimo, il Consiglio di amministrazione, in adunanza del 29 settembre 1937, autorizzò la riduzione del saggio d'interesse del detto mutuo dal 7% al 6,05% annuo e tale riduzione fu applicata per le rate semestrali scadenti dopo la stipula dell'atto di sistemazione, avvenuta il 19 maggio 1938-XVI.-

Tuttavia, anche dopo la concessione delle agevolazioni suddette, l'Istituto case popolari di Cosenza si è reso più volte moroso nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.-

Successivamente l'Ente mutuuario ha chiesto - per il tramite del Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari - una ulteriore riduzione del saggio d'interesse, proponendo che il residuo mutuo, ammontante alla data 31 dicembre u.s., a Lire 826.722,33, venisse restituito in anni 35, a decorrere dal 1° gennaio 1943, al tasso d'interesse del 5,50%, assicurando inoltre che il nuovo mutuo sarebbe stato assistito dal contributo statale 3%, nel pagamento degli interessi, per tutta la durata del mutuo.-

Il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 25 febbraio 1943, ritenne di non poter accogliere la richiesta come sopra avanzata dall'Ente mutuuario.-

Il Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari ha ora chiesto se e a quali condizioni l'Istituto sarebbe disposto a consentire la restituzione anticipata, da parte dell'Istituto case popolari di Cosenza, del residuo debito in dipendenza del mutuo suddetto, restituzione da effettuarsi mediante il ricavato di un nuovo finanziamento che verrebbe concesso, a condizioni più vantaggiose, da altro ente sovventore.-

Il Direttore Generale fa presente al riguardo che, nell'ultimo comma dell'art. 2 del più volte citato contratto di mutuo 12 marzo 1930, fu stabilito che, in caso di anticipata restituzione, in unico pagamento, della somma mutuata, l'Istituto mutua